



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1696

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MAURO BARBIERO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA con delibera Consob n. 9150 del 3 aprile 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Mauro Barbiero, nato ad Asola (MN), il 25 giugno 1967, che risulta attualmente cancellato a seguito della delibera OCF n. 1503 del 12 novembre 2020;

VISTA la nota del 29 ottobre 2019 (prot. n. 78242 del 30 ottobre 2019) con cui Banca Fineco S.p.A. ha segnalato all'Organismo gravi irregolarità compiute dal Sig. Mauro Barbiero, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 13 dicembre 2019 (prot. n. 87017 del 16 dicembre 2019), del 17 giugno 2020 (prot. n. 27565; n. 27566; n. 27567; n. 27568 del 18 giugno 2020) e del 4 novembre 2020 (prot. n. 53660 di pari data) con le quali il predetto Intermediario ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'esito degli accertamenti condotti sull'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 18 gennaio 2021 (prot. 3413/21) notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo ha contestato al Sig. Mauro Barbiero di non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, di aver violato le seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver acquisito mediante distrazione, somme di pertinenza dei clienti;
- art. 159, comma 7 (già art. 108, comma 7 del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Mauro Barbiero non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 4 giugno 2021 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Mauro Barbiero e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Mauro Barbiero le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 4 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 4 del previgente regolamento intermediari), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso acquisizione, anche temporanea e mediante distrazione, della disponibilità di somme e valori di pertinenza di clienti;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante atteso che la condotta in esame ha consentito l'esecuzione della condotta acquisitiva;
- con riferimento alla complessiva gravità della condotta, la realizzazione di un fenomeno distrattivo, unitamente alle modalità con cui lo stesso è stato preordinatamente posto in essere, al fine di conseguire un vantaggio economico personale, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Mauro Barbiero a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Mauro Barbiero, nato ad Asola (MN), il 25 giugno 1967, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti